

**PROPOSTE TECNICHE DELLA RETE
SULLA
COESISTENZA TRA OGM E AGRICOLTURA
CONVENZIONALE E BIOLOGICA**

Rennes, 30 novembre 2005

Al fine di approfondire e chiarire il "Contributo della Rete sulla coesistenza", di seguito si riportano le proposte tecniche della Rete delle Regioni ed Autorità Locali "OGM-Free" in relazione alle regole e principi Europei che devono essere considerati in fase di definizione delle norme sulla coesistenza, a livello Regionale e/o Locale, tra OGM ed agricoltura convenzionale e biologica¹.

La gestione sostenibile della "coesistenza" necessita la salvaguardia di zone "non-OGM" in cui sia esclusa, per motivazioni tecniche, economiche e/o scientifiche, la coesistenza tra OGM ed agricoltura convenzionale e biologica.

1. Zone "GMO-Free" che escludano ogni coesistenza tra OGM e agricolture convenzionali e biologiche, sulla base dei seguenti criteri:

- 1) Prossimità di aziende biologiche, aziende agricole convenzionali aderenti a produzioni di qualità [Produzioni agroalimentari protette da marchi di qualità (DOP, IGP, STG, ecc.)] e/o aziende che aderiscono alle misure agroambientali dei Piani di Sviluppo Rurale (PSR);

L'esclusione degli OGM dai processi produttivi non appare genericamente nei disciplinari di produzione dei prodotti agro-alimentari protetti da marchi di qualità (DOP, IGP, STG, ecc.), i disciplinari di produzione di tali produzioni, in gran parte, sono stati predisposti anteriormente all'introduzione di OGM

- 2) Prossimità a aree agricole (orti botanici, ecc.);
- 3) Prossimità ad aree naturali protette;
- 4) Prossimità ad aree di tutela faunistico venatoria (zone di ripopolamento);
- 5) Prossimità ad aree periurbane (per motivi di tutela della salute);

¹ Vedi il punto 2.1.5 "Scala appropriata" della Raccomandazione del 23 Luglio 2003 recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche, GUUE n°189 del 29/07/2003

6) Prossimità ad aree di produzione di sementi:

Con particolare attenzione per le zone di produzione di sementi per l'agricoltura biologica e per l'agricoltura a qualità certificata (DOP, IGP, STG, ecc.).

7) Prossimità a pascoli;

8) Prossimità a zone in cui si pratica l'apicoltura;

9) Prossimità a sorgenti, torrenti, fiumi, laghi (anche artificiali);

sorgenti, torrenti, fiumi, laghi (anche artificiali) hanno la capacità di trasportare il polline ed il materiale genetico a grandi distanze.

10) Prossimità a foreste ed aree montane;

11) Aree di rispetto, calcolate sulla base delle peculiarità regionali/locali, intorno alle zone sopra enumerate.

2. Localizzazione, monitoraggio e messa in sicurezza delle zone "OGM":

1) Tutte le tecnologie disponibili (osservazioni satellitari, software di previsione, ecc.) devono essere implementate per localizzare e monitorare le zone "OGM" al fine di preservare da possibili contaminazioni le aziende agricole, gli spazi, i siti e le zone "non-OGM" elencate al punto precedente;

2) Le distanze di separazione, anche chiamate distanze di sicurezza, tra colture "OGM" e colture "non-OGM", che devono permettere (per ciascuna specie coltivata) di evitare la contaminazione, dovranno essere moltiplicate per un coefficiente di precauzione prendendo in considerazione il contesto regionale e/o locale (studi ed osservazioni scientifiche relative al clima, alla fauna, alla flora, ecc.). Non è possibile ridurre le distanze di coltivazione sulla base di un accordo con le vicine aziende "non-OGM". Zone cuscinetto senza OGM dovranno essere create tra Stati e Regioni contermini. Queste zone dovranno essere determinate considerando la massima distanza di separazione adottata per ogni singola specie.

3. Compiti di informazione dell'agricoltore "OGM"²:

1) Gli agricoltori devono informare i propri vicini e le competenti Autorità regionali /o locali che sono in procinto di impiegarli almeno 2 mesi prima di cominciare l'utilizzo;

² Agricoltori che impiegano OGM.

- 2) Le comunicazione fornita ed inoltrata dall'agricoltore "OGM" deve contenere informazioni sul prodotto agricolo e sull'ubicazione della coltura;
- 3) L'agricoltore "OGM" dovrà provare di aver informato i propri vicini e le competenti Autorità Regionali e/o Locali con ogni mezzo a loro disposizione.

4. Zone con clima particolare:

- 1) Particolare attenzione deve essere posta in quelle zone dove, a causa di particolari condizioni climatiche, è ciclica o altamente probabile la ripetizione di eventi atmosferici di particolare intensità;
- 2) Specifiche regole devono essere definite in quelle aree dove vi sono venti costanti e predominanti che consentono una dispersione di polline o seme maggiore di quella che avviene in condizioni normali;
- 3) Le Regioni e le Autorità Locali dovranno dotarsi, al fine di identificare tali aree, di strumenti idonei (Carte climatiche, modelli previsionali, ecc.).

5. Calendari di semina Regionali e/o Locali:

- 1) Al fine di minimizzare l'interfecondazione tra specie e varietà "OGM" e "non-OGM", le Amministrazioni Regionali e/o Locali possono imporre un calendario di semina per le colture OGM.

6. Formazione degli agricoltori "OGM" e dei lavoratori coinvolti nella filiera produttiva "OGM":

- 1) Gli agricoltori ed i lavoratori coinvolti nelle filiere produttive "OGM" dovranno seguire specifici corsi di formazione sulla coesistenza tra OGM ed agricoltura convenzionale e biologica e sui sistemi di separazione delle filiere di produzione "OGM" e "non-OGM";
- 2) Questi corsi, predisposti dall'autorità regionale, termineranno con il rilascio di un attestato da parte dall'Autorità Regionale e/o Locale;
- 3) Gli agricoltori che impiegano OGM devono assicurarsi che gli addetti coinvolti nel processo produttivo "OGM" siano in possesso dell'attestato sopra menzionato.

7. Separazione dei processi industriali "OGM":

- 1) Le misure di separazione nelle industrie di trasformazione che adottano OGM devono essere in grado di evitare incrementi, nel tempo e lungo la filiera produttiva, della contaminazione delle industrie di trasformazione "non-OGM";

- 2) Il trasporto di sementi e granella OGM deve essere effettuato, per evitare ogni eventuale contaminazione, con idonei mezzi di trasporto dedicati esclusivamente alle industrie di trasformazione "OGM".

I percorsi che saranno tenuti dai vettori che trasportano semente "OGM" devono essere comunicati alle Autorità Regionali e/o Locali. I mezzi di trasporto assegnati esclusivamente alle industrie di trasformazione "OGM" devono essere riconoscibili e registrati presso le competenti Autorità Regionali e/o Locali.

- 3) L'immagazzinamento delle sementi "OGM" deve essere effettuato, al fine di evitare contaminazioni, in appropriati magazzini disposti specificamente per le industrie di trasformazione "OGM";

Le costruzioni assegnate esclusivamente alle industrie di trasformazione "OGM" devono essere registrate presso le competenti Autorità Regionali e/o Locali.

- 4) L'impiego a fini produttivi di "OGM" deve avvenire, al fine di evitare contaminazioni, tramite appropriati macchinari ed attrezzature disposte specificamente per le industrie di trasformazione "OGM";

I macchinari e le attrezzature assegnate esclusivamente alle industrie di trasformazione "OGM" devono essere registrate presso le competenti Autorità Regionali e/o Locali.

- 5) I mezzi di trasporto, gli stabilimenti, i macchinari e le attrezzature assegnati alle industrie di trasformazione "OGM" possono essere riconvertiti solo dopo la verifica e l'accordo da parte dell'Autorità Regionale e/o Locale competente;
- 6) In caso di vendita, locazione, prestito o altre forme di trasferimento di mezzi di trasporto, stabilimenti, macchinari e attrezzature che sono stati utilizzati dalle industrie di trasformazione "OGM", i proprietari, gli affittuari o i possessori del bene devono comunicarlo agli acquirenti, locatari o affini che comunque lo ricevono;
- 7) Le misure di separazione per le industrie di trasformazione che utilizzano OGM dovranno essere, in relazione al trasporto, all'immagazzinamento e ai macchinari e attrezzature impiegati in agricoltura, estese alle importazioni di sementi "OGM" e agli altri prodotti dell'agricoltura "OGM".

8. Registrazione delle strutture delle industrie di trasformazione "OGM":

- 1) Le strutture (imprese, cooperative, ecc.) delle industrie di trasformazione che usano OGM (sementiere, di trasporto, agro-alimentari, ecc.) che lavorano per proprio conto o per conto di agricoltori "OGM" devono essere registrate presso le Autorità Regionali e/o Locali competenti;

- 2) Le strutture (imprese, cooperative, ecc.) delle industrie di trasformazione "OGM" dovranno registrare ed archiviare, per almeno 5 anni, le informazioni relative alle operazioni eseguite concernenti le sementi e/o i prodotti OGM dell'agricoltura;
- 3) Le strutture (imprese, cooperative, ecc.) delle industrie di trasformazione "OGM" devono comunicare, mensilmente o su richiesta, all'Autorità Regionale e/o Locale, le informazioni relative alle operazioni effettuate concernenti le sementi e/o i prodotti OGM dell'agricoltura (tipo, specie, quantità, partita, nome e indirizzo del destinatario, ecc.);
- 4) Tutte le comunicazioni e le informazioni devono essere presentate su modelli autorizzati dall'Autorità competente;
- 5) Le strutture (imprese, cooperative, ecc.) delle industrie di trasformazione "OGM" devono fornire tutta l'assistenza (campionamenti, informazioni, copie di documenti, ecc.) necessaria all'Autorità Regionale e/o Locale competente.

9. Compensazione in caso di contaminazione da parte di OGM:

- 1) In caso di contaminazione con OGM in sementi e prodotti agricoli "non-OGM", le perdite economiche e di immagine (occorse a, e dimostrate dagli agricoltori) saranno a carico delle industrie di trasformazione "OGM";
- 2) Un fondo di compensazione, istituito a livello Internazionale, Nazionale, Regionale o locale, e finanziato da tasse poste a carico delle industrie di trasformazione "OGM", compenserà le perdite economiche e di immagine delle industrie di trasformazione "non-OGM".

10. Acquisizione e trasferimento di aziende agricole "OGM":

- 1) In caso di vendita, donazione, affitto, prestito o altre forme di trasferimento di un'azienda agricola "OGM" (o sua parte), il venditore, il donatore, il proprietario, il cedente o ogni altro autore del trasferimento deve comunicare tale stato all'acquirente, al ricevente, all'affittuario o a colui che ha ricevuto in ogni altro modo l'uso del bene;
- 2) L'acquirente, il ricevente, l'affittuario o chi ha beneficiato in ogni altro modo del trasferimento, dovrà rispettare gli obblighi previsti dalle norme di coesistenza.

11. Rispetto delle regole di coesistenza:

- 1) Il rispetto delle regole di coesistenza tra OGM ed agricoltura convenzionale e biologica deve essere controllato dalle Autorità Regionali e/o Locali e non dovrebbe essere delegato;
- 2) Le Autorità Regionali e/o Locali possono porre a carico delle strutture coinvolte nelle filiere produttive industriali "OGM" gli oneri occorrenti (ispezioni, controlli, ecc.) al fine di assicurare il rispetto delle regole della coesistenza;
- 3) Le Autorità Regionali e/o Locali hanno, nell'ambito del controllo del rispetto delle regole di coesistenza, un diritto di accesso illimitato a tutti i documenti utili dell'azienda agricola "OGM" ed alle strutture dell'industrie di trasformazione "OGM" per verificare le informazioni riguardanti le sementi "OGM" e/o i prodotti "OGM" dell'agricoltura (Tipi, specie, quantità, partita, nomi e indirizzi dei fornitori/acquirenti, ecc.).